

Schema di Accordo tra Regione Toscana ed INPS per il collegamento telematico con la banca dati INPS -DICHIARAZIONI ISEE

TRA

Regione Toscana, rappresentata dal Presidente della Giunta, Enrico Rossi

E

Istituto Nazionale Previdenza Sociale (poi denominata INPS) rappresentata dal Direttore Regionale della Toscana

Richiamata la Delibera di GR. n.986 del 14 novembre 2011, mediante la quale si è proceduto alla approvazione dello schema di Protocollo di Intesa fra Regione Toscana, ANCI (Associazioni Nazionale Comuni d'Italia), Università degli studi di Firenze, Pisa e Siena e Organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, finalizzato a promuovere l'adozione da parte dei soggetti firmatari dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) standard e, conseguentemente, la diffusione e la omogeneità sul territorio regionale di adeguate forme e misure di controllo dei dati autocertificati;

Preso atto che nel Protocollo sopracitato è previsto che l'Ente detentore dei dati è l'INPS, il quale si è reso disponibile, nel rispetto delle disposizioni a tutela della privacy, di cui al D. Lgs. 196/2003 e delle disposizioni di cui al D.Lgs 109/98, in merito alla possibilità di rendere accessibili le risultanze dei propri archivi ISEE agli Enti interessati, che ne sono gli utilizzatori finali e che a tale scopo sarà sottoscritto uno specifico accordo con l'Istituto per la regolamentazione delle modalità di interscambio dei dati;

Considerato che la legge regionale n.66 del 27 dicembre 2011 "Legge finanziaria per l'anno 2012", all'art.108 prevede che la Regione Toscana promuove l'ISEE standard quale metodo fondamentale per la determinazione della quota di compartecipazione degli utenti alle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali e per l'accesso agevolato ai servizi pubblici locali;

Considerato che l'articolo 109 della medesima legge regionale prevede che la Regione possa "stipulare apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche per acquisire, in via telematica, i dati e le informazioni personali, anche in forma disaggregata, che le stesse detengano per obblighi istituzionali, al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e

rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali e contributive, nonché per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito”;

Tenuto conto, altresì, che ai sensi dell'art.110 della legge regionale 66/2011 è dettato che la Regione Toscana stipuli specifico accordo con l'INPS per definire le modalità di acquisizione dei dati inerenti l'indicatore della situazione economica equivalente determinato dall'INPS, nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza di cui agli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e che tali dati siano resi disponibili agli enti erogatori tramite l'infrastruttura tecnica regionale sistema TS-CNS;

Richiamato il Decreto interministeriale del 11 dicembre 2009, concernente la verifica della sussistenza del diritto alla esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria tramite il supporto del sistema Tessera sanitaria;

Considerato che il Garante per la protezione dei dati personali in data 26 ottobre 2011 ha espresso parere favorevole sulle linee di indirizzo definite dal Ministero dell'economia e delle finanze in materia di misure regionali di compartecipazione alla spesa sanitaria per fasce di reddito.

Tenuto conto che la Regione Toscana in data 27 ottobre 2011 ha sottoscritto specifico Accordo con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero della Salute per la validazione delle misure alternative, ai sensi della L.296/2006, e che in tale accordo si prevede che Regione Toscana attui in ambito regionale le procedure di controllo, di cui al Decreto predetto, anche in relazione alle misure alternative oggetto dell'Accordo, superando le modalità di autocertificazione;

Considerato che la Regione Toscana intende promuovere la semplificazione dell'accesso ai pubblici servizi, da parte degli utenti, attraverso l'abbandono delle autocertificazioni e la visualizzazione mediante la Tessera sanitaria- CNS delle informazioni inerenti la fascia di reddito o l'ISEE, resa possibile dalla apposita infrastruttura tecnica regionale;

Considerato che la Regione Toscana intende applicare il modello previsto dall'Accordo con Ministero delle Finanze e della salute anche ai dati inerenti la certificazione ISEE;

Premesso che il decreto legislativo n. 109/98 come successivamente integrato e modificato, prevede:

- ✓ all'art. 1 comma 1, che “Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, il presente decreto individua, in via sperimentale, criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che

richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche”;

- ✓ all’art. 1 comma 3 bis, che “Nell’ambito della normativa vigente in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti possono utilizzare l’indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall’I.N.P.S., ai sensi del presente decreto, per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi di rispettiva competenza”;
- ✓ all’art. 2, le modalità di calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente successivamente indicato come ISEE;
- ✓ all’art. 4 bis, che “L’ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la dichiarazione sostitutiva unica, richiede all’Istituto nazionale della previdenza sociale l’indicatore della situazione economica equivalente. L’ente erogatore richiede all’Istituto nazionale della previdenza sociale anche le informazioni analitiche contenute nella dichiarazione sostitutiva unica quando procede alle integrazioni e alle variazioni di cui all’articolo 3, ovvero effettua i controlli di cui all’articolo 4, comma 8, o quando costituisce e gestisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali, una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni da esso erogate. L’Istituto nazionale della previdenza sociale rende disponibili le informazioni analitiche o l’indicatore della situazione economica equivalente relativi al nucleo familiare, agli enti utilizzatori della dichiarazione sostitutiva unica presso i quali il richiedente ha presentato specifica domanda”;
- ✓ all’art. 6, in merito al trattamento dei dati prevede che il trattamento dei dati di cui al presente decreto è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali

Tenuto conto che il D.Lgs. n. 82/2005, in materia di codice dell’amministrazione digitale, prevede in generale l’uso delle tecnologie informatiche per lo scambio dati fra pubbliche amministrazioni al fine di semplificare il rapporto con i cittadini;

Considerato che il D.Lgs. suddetto prevede:

- ✓ all’art. 14 comma 2 bis, che “le Regioni promuovono sul territorio azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell’azione amministrativa coordinato e condiviso tra le autonomie locali”;
- ✓ all’art. 14 comma 2 ter che “le Regioni e gli enti locali digitalizzano la loro azione amministrativa e implementano l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese”.

Preso atto che la legge regionale n. 54/2009 all’articolo 18 prevede che “la Regione sviluppa e rende disponibile l’infrastruttura di rete regionale al fine di assicurare la funzione di ricomposizione informativa. Per ricomposizione

informativa si intende, nel rispetto di quanto stabilito nel decreto legislativo 196/2003, la funzione assolta dall'infrastruttura di rete regionale che, basandosi su dati e informazioni esposti su di essa da soggetti diversi, li rende unitariamente disponibili, attraverso servizi digitali, a colui cui si riferiscono".

Tenuto conto, infine, che la legge 122/2010, all'articolo 13, prevede che è istituito presso l'INPS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il casellario dell'assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relative ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, e che "Gli Enti, le Amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica al casellario di cui al comma 1 i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite dall'Inps.";

Considerato che l'art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183 prevede l'attuazione delle disposizioni in materia di "decertificazione" nei rapporti tra P.A. e privati, con l'acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.

Le parti convengono di stipulare il seguente Accordo

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante della presente intesa, che si intende pertanto integrata e/o modificata in funzione degli eventuali interventi legislativi che dovessero essere approvati durante la vigenza dell'accordo stipulato.

Articolo 2

Per verificare il grado di compartecipazione dei cittadini alla spesa per i servizi pubblici garantiti a livello regionale, sia direttamente dalla Regione che per il tramite di enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti istituiti con legge regionale o soggetti gestori di funzioni o servizi pubblici, l'INPS mette a disposizione della Regione Toscana, sull'apposita infrastruttura tecnica regionale–sistema TS, i dati relativi alle dichiarazioni ISEE presentate da parte dei cittadini ai fini dell'erogazione del servizio. I dati delle dichiarazioni ISEE verranno utilizzati esclusivamente per tale finalità, sulla base della normativa sopra richiamata e di quanto espressamente previsto dalla Direttiva n. 14/2011 del Ministero della pubblica amministrazione e della

semplificazione in attuazione dell'art. 15 della legge 2 novembre 2011, n. 183 in materia di decertificazione.

L'istituto, in quanto titolare di banca dati accessibile per via telematica, risponderà alle richieste di informazioni ai sensi dell'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Articolo 3

Ai fini della definizione delle concrete modalità di interscambio informatico dei dati, si rinvia alla sottoscrizione di specifica convenzione tipo, definita in conformità alla convenzione quadro pubblicata dalla Direzione centrale INPS.

Articolo 4

La regolamentazione dei rapporti connessi alla messa a disposizione delle dichiarazioni ISEE di cui al presente protocollo sarà oggetto di estensione nei confronti delle altre istituzioni pubbliche regionali che adotteranno il sistema ISEE per la standardizzazione della compartecipazione dei cittadini alla spesa per i servizi pubblici dalle stesse forniti. In tal senso ciascuna amministrazione fruitrice del servizio dovrà sottoscrivere apposito atto di accettazione del presente Accordo in qualità di parte utilizzatrice della banca dati ISEE.

Articolo 5

La Regione, in relazione a quanto previsto dal presente Accordo, si impegna a fornire una idonea informazione ai cittadini utenti, in merito alle modalità di predisposizione della dichiarazione ISEE.

Articolo 6

In relazione a quanto previsto dall'articolo 13 del DL 78/2010 convertito con Legge 122/2010, la Regione Toscana si impegna a promuovere da parte degli enti aderenti al protocollo d'intesa la messa a disposizione dell'Istituto delle banche dati relative alle prestazioni di natura assistenziale erogate nei confronti dei cittadini secondo i criteri che verranno definiti dall'Istituto sulla base della normativa sopra richiamata.

Articolo 7

Nella gestione dei dati ISEE le singole amministrazioni utilizzatrici garantiscono il pieno rispetto della vigente normativa sulla Privacy di cui al Decreto Legislativo 196/2003. A tal fine provvederanno ad individuare uno specifico responsabile del trattamento dei dati personali per la gestione della banca dati ISEE.

Articolo 8

La presente intesa ha validità biennale dalla data di sottoscrizione e sarà rinnovabile tacitamente salvo disdetta da parte di ciascuna delle parti da far pervenire per iscritto all'altro sottoscrittore entro la data di scadenza del protocollo.

Firenze, _____

Per l'INPS

per la Regione Toscana